GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDÌ 10 NOVEMBRE — NUM. 264

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7179** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del codice per la Marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 3ª);

Considerando essere stata accertata la convenienza di instituire una delegazione di porto a Gerace, provincia e compartimento marittimo di Reggio-Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È instituita una delegazione di porto a Gerace, provincia e compartimento marittimo di Reggio di Calabria.

Art. 2.

È conseguentemente modificata la tabella nº 1, annessa al succitato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

B BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7181** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Cortandone per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Cortazzone e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Cortandone ha 118 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cortandone è separato dalla Sezione elettorale di Cortazzone ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7182** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Tessennano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Canino e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Tessennano dista dal comune di Canino, capoluogo della Sezione, circa cinque chilometri, e che questa lontananza rende difficile agli elettori di Tessennano l'esercizio del diritto elettorale;

Ritenuto che il comune di Tessennano ha 60 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tessennano è separato dalla Sezione elettorale di Canino ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del terzo Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7183** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di S Antonio d'Adda per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Caprino Bergamasco e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di S. Antonio d'Adda e le sue frazioni distano dal comune di Caprino Bergamasco, capoluogo della Sezione, circa tre chilometri e che le condizioni della viabilità rendono difficile agli elettori politici del comune di S. Antonio d'Adda e delle sue frazioni lo esercizio del diritto elettorale;

Ritenuto che il comune di S. Antonio d'Adda ha 94 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Antonio d'Adda è separato dalla Sezione elettorale di Caprino Bergamasco ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Bergamo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7184** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Pozzo Alto per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Tomba di Pesaro e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Pozzo Alto ha 107 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pozzo Alto è separato dalla Sezione elettorale di Tomba di Pesaro ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7185** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Zappello per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Ripalta Nuova e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Zappello ha 53 elettori politici; che la distanza del capoluogo della Sezione e le condizioni della viabilità rendono difficile agli elettori di Zappello l'esercizio del diritto elettorale in Ripalta Nuova;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Zappello è separato dalla Sezione elettorale di Ripalta Nuova ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7186** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Ficano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Apiro e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Ficano ha 110 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ficano è separato dalla Sezione elettorale di Apiro ed è costituito in Sezione elettorale del Collegio di Macerata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7187** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di Ticengo per la sua

separazione dalla Sezione elettorale di Romanengo e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Ticengo ha 63 elettori politici; che la distanza dal capoluogo della Sezione rende difficile agli elettori di Ticengo l'esercizio del diritto elettorale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Ticengo è separato dalla Sezione elettorale di Romanengo ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7188** (*Serie* 3a) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Cremosano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Casaletto Vaprio e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Cremosano ha 64 elettori politici; che la lontananza del capoluogo della Sezione rende difficile agli elettori di Cremosano l'esercizio del diritto elettorale in Casaletto Vaprio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cremosano è separato dalla Sezione elettorale di Casaletto Vaprio ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7189** (*Serie* 3a) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Rocchetta Cengio per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Cengio e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Rocchetta Cengio ha 106 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rocchetta Cengio è separato dalla Sezione elettorale di Cengio ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7190** (*Serie* 3a) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Sergnano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Pianengo e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Sergnano ha 106 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sergnano è separato dalla Sezione elettorale di Pianengo ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7191** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dello Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Supersano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Cutrofiano, e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di Supersano ha 80 elettori politici; che la distanza che lo separa dal capoluogo della Sezione rende difficile agli elettori di Supersano l'esercizio del loro diritto nel Comune di Cutrofiano.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Supersano è separato dalla Sezione elettorale di Cutrofiano ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7195** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del Comune di San Lorenzo del Vallo per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Spezzano Albanese e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il Comune di San Lorenzo del Vallo ha 113 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di San Lorenzo del Vallo è separato dalla Sezione elettorale di Spezzano Albanese ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

VISTO, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7193** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Castel d'Azzano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Piazza Buttapietra e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Castel d'Azzano ha 107 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castel d'Azzano è separato dalla Sezione elettorale di Buttapietra ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7197** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Forcabobolina per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Chieti;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Forcabobolina ha 94 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Forcabobolina è aggregato alla Sezione elettorale di Chieti del 1° Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7198** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Buonanotte per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Villa Santa Maria;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Buonanotte ha 74 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Buonanotte è aggregato alla Sezione elettorale di Villa Santa Maria del 1° Collegio di Chieti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7199** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Torlino per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Trescorre Cremasco e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Torlino ha 60 elettori politici; che le condizioni della viabilità sono tali da rendere difficile agli elettori politici di Torlino l'esercizio del diritto elettorale in Trescorre Cremasco;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torlino è separato dalla Sezione elettorale di Trescorre Cremasco ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **7200** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Buscate per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Costano Primo e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Buscate ha 124 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Buscate è separato dalla Sezione elettorale di Costano Primo ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI

Il Numero **7201** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Robecchetto con Induno per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Turbigo e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Robecchetto con Induno ha 118 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Robecchetto con Induno è separato dalla Sezione elettorale di Turbigo ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero **7202** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Salvaterra per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Badia Polesine e per sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Salvaterra ha 88 elettori politici; che la distanza fra i due Comuni rende difficile agli elettori politici di Salvaterra l'esercizio del loro diritto in Badia Polesine.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Salvaterra è separato dalla Sezione elettorale di Badia Polesine ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Rovigo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI

Il Numero **7203** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Castelletto Molina per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Fontanile e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'art. 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Castelletto Molina ha 116 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castelletto Molina è separato dalla Sezione elettorale di Fontanile ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero **7204** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Mazzano Romano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Monterosi e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Mazzano Romano ha 103 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mazzano Romano è separato dalla Sezione elettorale di Monterosi ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7205** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Segrate per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Pioltello e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Segrate ha 102 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Segrate è separato dalla Sezione elettorale di Pioltello ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7206** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Solferino per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Castiglione delle Stiviere e per la sua costituzione in Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Solferino ha 118 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Solferino è separato dalla Sezione elettorale di Castiglione delle Stiviere ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Mantova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Monza, addì 7 novembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tirano, in provincia di Sondrio è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Faustino Quadrio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1890.

UMBERTO

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Stefano Quisquina, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Gaspare Palermo Di Lazzarini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sciacca, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Lauricella Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spezia, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor conte cav. Giulio Fecia di Cossato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 22 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Occhiobello, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Diego Vallisneri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lugo, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Filippo Muscianisi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 24 ottobre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 17 settembre al 29 ottobre 1890.

Napoli Federico, Mosca Alessandro, Lagorio Antonio, Secagno Adolfo, Orlandini Mario, Curti Alberto, Lanata Alberto, Lanata Corrado, Painnsin Alberto, Natta Luigi, Galli Giovanni, Parise Filippo, Gallo Alessandro, Pratellesi Ugo, Rocca Carlo Luigi, Uccello Filippo, Principe Alfredo, Carretta Ferdinando, Gozzi Giuseppe, Cappelletti Domenico, Gumarini Michele, Colonna Enrico, Militello Pietro, Setti Umberto, Loreto Egisto, Verda Antonio, Frixa Sebastiano, Bini Ferruccio, Papadia Vincenzo, Morra Agostino, Indovina Saverio, Mineo Angelo, Cavacchioli Vincenzo, Beccaria Francesco Giuseppe, Rosso Augusto, Marcanzani Trajano, Maddalena Eugenio, Renier Antonio, Giacomelli Amerigo, Perucci Attilio, Ansani Giovanni, Bignami Giuseppe, Caserotti Giuseppe, Gasparini Alfredo, Diamanti Tito, Petroni Luigi, Nicolay Antonio Giovanni, Boneniazzi Alessandro, Bonacci Giuseppe, Mantovani-Maffetti Ettore, Soldi Francesco, Zoccoletti Arturo, Corti Ruggero, Mazzini Ezio, Cecconi Cesare, Fantoni Giovanni, Fontana Vincenzo, Rosi Umberto, Arzi Vittorio, Troini Giuseppe, Mascanzoni Ferdinando, Cubera, Achille, Perisi Enrico, De Luca Antonino, Marinoni Luigi, Greco Francesco, Curioni Carlo, Achille Quintino, Sacchi Giuseppe, Camerino Enrico, Sciarratta Giovanni, Bianchi Domenico, Spada Francesco, Annovazzi Eugenio, candidati agli impiegati di 2ª categoria nelle Dogane, nominati, per merito di esame, ufficiali alle scritture di 4ª classe nelle Dogane stesse.

Lagomarsino Michele, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, trasferito da Genova a Cuneo.

Rinaldi Luigi, segretario amministrativo di 1ª classe id., id. da Bologna a Piacenza.

Golinelli avv. Adolfo, vice segretario id. di 2ª classe id, da Piacenza a Bologna.

Riso Salvatore, ufficiale d'ordine di 2ª classe id., id. da Palermo a a Siracusa.

Carmilli Luigi, archivista di 1ª classe id., id. da Pesaro ad Ancona.

Beltrami Antonio, segretario amministrativo di 1ª classe id., id. da Brescia a Benevento.

Cavallari Eugenio, vice segretario id. di 2ª classe id., id. da Belluno a Venezia.

Moresi Edoardo, id. id. id. id., id. da Sassari a Cagliari.

Zulli Giovanni, id. id. di 2ª classe id., id. da Campobasso a Roma.

Grippo Luigi, stato nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe id., mediante regio decreto 13 ottobre 1890, è destinato ad esercitare le sue funzioni presso l'Intendenza di Campobasso.

Cotta cav. Nicola, primo segretario di 2ª classe id., già trasferito da Campobasso a Bergamo, è destinato invece a Verona.

Oliva Vincenzo, vice segretario amministrativo di 3ª classe id., id. id. da Lecce a Benevento, id. id. a Salerno.

Scandale Francesco, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero delle finanze, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di carriera dal 5 novembre 1890.

Bonomo Eduardo, id. id. di 1ª classe nelle intendenze di finanza, id. id, id. id. presso la intendenza di Palermo, con effetto dal 1° settembre 1890.

Morosini Rinaldo, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute dal 16 settembre 1890 a tutto il 15 marzo 1891.

Giachi comm. Valentino, direttore capo di divisione di 1ª classe nel Ministero delle finanze, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, con effetti dal 1° dicembre 1890.

Bissardella Giuseppe, nominato magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi.

Casalegno Francesco, ricevitore del registro, già in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo per gli stessi motivi con effetto dal 1° maggio 1890.

Scoppa Placido, agente di 3ª classe nella coltivazioni dei tabacchi, precedentemente impiegato della Regia cointeressata dei tabacchi, nominato magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi.

Veneziani cav. Giuseppe, Selicorni avv. Luigi, vice direttori di dogana, nominati direttori di dogana di 2ª classe.

Smaniotto Eugenio, ricevitore di 2ª classe nelle dogane promosso alla 1ª.

Spagna Enrico, ufficiale alle visite di 1ª classe, id., nominato ricevitore di 2ª classe nelle dogane stesse.

Dondoglio Filippo, Pietriboni Ettore Ernesto, candidati agli impieghi di 2ª categoria id., nominati, per merito di esame, ufficiali alle scritture di 4ª classe id.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 26 corrente, in Villavernia ed in Cassano Spinola, provincia di Alessandria, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

E' pure stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato, nella stazione ferroviaria di Donori, in provincia di Cagliari.

Roma, 6 novembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 526882 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 131582 della soppressa Direzione di Torino) per lire 10 al nome di *Vecchi* Vincenzo Federico fu Giuseppe, domiciliato in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vecchio Vincenzo Federico fu Giuseppe, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 novembre 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 860800 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 60, al nome di *Jaccarino* Vincenzo, Giuseppe, Domenico, Luigi, Pasquale e Francesco fu Francesco, minori, sotto l'amministrazione della madre Palumbo Anna fu domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Accarino* Vincenza, Giuseppa, Domenica, Luigi, Pasquale e Francesca fu Francesco, minori .... ecc. .... veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 ottobre 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 8 novembre 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì ..... = 750, 0
Umidità relativa a mezzodì ..... = 75
Vento a mezzodì ..... Est moderato.
Cielo a mezzodì ..... coperto.
Termometro centigrado { massimo = 12°, 9, minimo = 8°, 3.
Pioggia in 24 ore: mill. 10,0.

Li 8 novembre 1890.

Europa pressione alquanto elevata centro Russia e penisola iberica, alquanto bassa in generale altrove. Mosca 765, Civitavecchia 749.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito Sicilia, disceso altrove, pioggie molte stazioni specialmente Italia inferiore, ponente fresco forte Sud Sardegna, fresco alcune stazioni s'cule; temperatura cambiata irregolarmente.

Stamane cielo coperto, ancora ponente forte Sardegna, venti deboli freschi meridionali Sud, deboli settentrionali Nord.

Barometro 750 medio versante tirreno e medio adriatico, 752 Nord, 753 Sicilia. Mare agitato costa sarda.

Probabilità: venti freschi intorno ponente cielo nuvoloso coperto con pioggie, mare mosso agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 9 novembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 754, 8
Umidità relativa a mezzodì..... 61
Vento a mezzodì ..... Ovest calmo.
Cielo .... 1|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 14°, 3, Minimo 8°, 0.
Pioggia in 24 ore: mm. 0,8.

Li 9 novembre 1890.

Europa depressione isole britanniche, estendendosi Francia pressione piuttosto elevata Russia centrale, alquanto bassa centro, Austria-Ungheria e Italia, Mosca 768, Calais 747.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito, numerose pioggie, venti generalmente deboli di ponente, temperatura poco cambiata.

Stamani cielo nuvoloso, venti deboli freschi maestro a ponente. Barometro 754 e 755 Italia superiore, 757 Sud. Mare agitato Palermo Malta.

Probabilità: venti deboli freschi terzo quadrante; cielo nuvoloso con pioggie specialmente Nord centro, mare mosso agitato.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MILANO, 4. — Il conte di Caprivi ricevette stamani il Prefetto on. Codronchi.

Alle ore 10, il conte di Caprivi e l'on. Crispi giunsero insieme alla stazione col Prefetto, il barone di Dörnberg ed i loro rispettivi seguiti.

Essi si accomiatarono cordialmente davanti al vagone, stringendosi replicatamente la mano.

Al momento della partenza, il numeroso pubblico presente gridò: *Viva Caprivi!*

I membri della Colonia tedesca gridavano: *Hock! Hock!*

Il conte di Caprivi, ritto davanti al finestrino del vagone ringraziava.

Il Cancelliere tedesco partì alle 10,15 per Berlino, via Gottardo.

Uscendo dalla stazione, la folla acclamò vivamente l'on. Crispi, che tornava all'albergo col Prefetto.

COMO, 9. — Il conte di Caprivi ricevette in questa stazione al suo passaggio, un affettuoso telegramma di saluto dall'on. Crispi.

MILANO, 9. — Il barone Dörnberg, segretario dell'ambasciata tedesca a Roma, è partito alle 3.

MADRID, 9. — Il re e la regina-reggente si sono rimessi dall'indisposizione da cui erano stati incolti.

La regina reggente, colla principessa Isabella, fece ieri una passeggiata a piedi per la città, essendo accolta con dimostrazioni di viva simpatia dalla popolazione.

Il re, ieri, non uscì di palazzo, quantunque stia bene.

CAIRO, 9. — Harari bey fu nominato controllore dei conti del Governo egiziano.

L'ufficio di controllore delle imposte dirette fu offerto a Gorst, funzionario anglo egiziano.

L'istituzione di questo ufficio fu considerata necessaria *per rinforzare* il dipartimento della imposta fondiaria che abbisogna di una grande riforma.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 novembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —			— —	
RENDITA 5 0|0 2.a »		—	—	94,80 77 1|2 70	94,75	95,— 95,05 12 1|2 10		— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—					— —	
detta 3 0|0 2.a »									
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			59 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			98 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			93 —	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			93 80	
								99 50	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			482 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			499 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			705 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			572 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1705 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1045 —	
» » Generale	»	500	250		— —	457 456 1|2		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			625 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			45 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 ottobr 90	500	500		— —			473 —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			467 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			560 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			140 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —			838 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	835		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			273 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	431		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			250 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —	238		— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	148 149		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			25 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			370 »	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —	
» » *della Piccola* Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			12 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 —	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			476 —	
» » » 4 0|0	»	250	250		— —			195 50	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			489 —	
» » SS. FF. Meridionali	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 35
	Parigi	Cheques	»	»	101 15
6	Londra	90 giorni	»	»	25 24
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi ... } 27 Novembre
Prezzi di compensazione ... }
Compensazione ... 28 »
Liquidazione ... 29 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1890

Rendita 5 0|0	95 15
» 3 0|0	59 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	— —
Prest Rothschild 5 0|0	99 50
Obb città di Roma 4 0|0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	434 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	500 —
Az. Fer. Meridionali	708 —
» » Mediterranee	574 —
» » » certif.	564 —
» Banca Nazionale	1730 —
» » Romana	1075 —
» » Generale	473 —
Az. Banco di Roma	635 —
» Banca Tiberina	60 —
» » Ind. e Com.	474 —
» » » Certif.	468 —
» Soc. Cred. Mobil.	590 —
» » » Merid.	160 —
» » Gas stampigl.	815 —
» » Acqua Marcia st.	895 —
» » Condot. d'ac.	272 —
» » Gen. Illumin.	228 —
» » Immobiliare	465 —
» » Molini e Magaz Gen.	253 —
» » Tramway Om.	145 —
» » Fond. Italiana	30 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	300 —
» » della Piccola Borsa	240 —
» » Fondiar. Incendi	92 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	477 —
» » » 4 0|0	200 —
» » Ferroviarie	292 —
» Fe. Napoli-Ottajano	248 —

FUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.